

Registro n. _____

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Servizio di informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) dei collegati servizi di promozione e promocommercializzazione e del servizio di gestione del portale Internet di destinazione turistica per la crescita dell'immagine della città di Padova e del suo territorio__ CIG: A028024393 – GARA N. 9415188.

Tra i signori:

- Federica Franzoso, nata ad Adria (RO) il 21/06/1967, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Cultura e Turismo del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287)

- _____, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa _____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data _____ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto) con sede a ___ in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:

_____) in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ della _____, con sede a ____ in Via/Piazza ____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero _____, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la _____ (mandante), avente sede a _____, in Via/Piazza ____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero _____, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ____ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ____ rep. ____ racc. ____ Notaio dott. ____ in _____, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ____; c.f. della mandante: ____).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____ di _____, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ____; c.f. della mandante: ____).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f. del consorzio: ___).

si premette

- che il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore per l'importo di € _____ (pari al ribasso del ___%) e IVA, giusta determinazione di aggiudicazione n. _____ del _____, a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara n. _____ del _____, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007;

solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l'Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

- **(quando supera € 150.000,00)** che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
- **(eventuale)** che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta White List** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)
- **OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (decorso il termine**

di 30 gg di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l'Impresa **ha/non ha** dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- (**eventuale**) che sono trascorsi **trentacinque** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n _____ del Dirigente del Settore _____ si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- ❖ **il capitolato speciale d'appalto;**

- ❖ l'offerta tecnica;
- ❖ l'offerta economica;
- ❖ le polizze di garanzia;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € _____ , oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 – Durata del servizio – penali.

Il servizio ha la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il Comune di Padova si riserva di applicare sanzioni pecuniarie specifiche in caso di verificata violazione delle disposizioni a tutela della qualità del servizio e della conformità delle disposizioni del c.s.a., contrattuali e di legge secondo il principio della progressione.

Sono individuati quali presupposti per l'applicazione delle penali le seguenti inadempienze, importi che verranno scalati in fattura:

- interruzione del servizio per ritardo e/o mancata sostituzione degli operatori addetti alle attività di accoglienza ed informazione turistica presso gli sportelli I.A.T., penale €.200,00 al giorno;**
- mancata risposta a telefonate, e-mail degli utenti, nel caso di segnalazioni al Comune di Padova, superiori a 6 (sei), penale €.100,00;**
- infrazione dei principi di discriminazione, d'imparzialità e di gratuità del servizio reso, penale €.200,00;**
- mancata o parziale realizzazione delle attività, come da modalità previste dal progetto tecnico aggiudicato, penale €.200,00;**
- mancata produzione e messa a disposizione del materiale informativo secondo le indicazioni e nella quantità di cui all'art. 4 lett. B) €.200,00;**
- ritardata o mancata realizzazione dei report mensili delle attività (art. 4 comma 1 e 3 del Capitolato) €. 200,00;**
- ritardato o mancato inserimento nel piano vendite negli sportelli I.A.T. dei prodotti consegnati allo I.A.T. (art. 4 lett.C del Capitolato) €. 200,00;**

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovranno sostenere a causa dei ritardi imputati della ditta nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri

di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione del servizio (art. 57 D.Lgs n. 36/2023); Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- Al fine di garantire le misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 D.lgs. 36/23, l'appaltatore si impegna ad assicurare:
 - a) il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) in caso di necessità di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove

assunzioni all'occupazione giovanile;

c) in caso di necessità di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle assunzioni all'occupazione femminile.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

- ARTICOLO 6 – Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler

subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

La richiesta di subappalto dell'appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture con cadenza mensile, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prestazioni contrattuali.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore. **(FINE EVENTUALE)**

(EVENTUALE)

Essendo il servizio finanziato (per intero o anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo, etc...) che richiedono particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante. **FINE EVENTUALE**

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti

relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il codice **CIG è: A028024393**, il (codice unico di gara) è: 9415188.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è: **KDDKGC**.

- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio *[o in alternativa dei beni]* superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici elaborati dall'ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023) Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Opzione di proroga “tecnica” del contratto – art. 120, c. 11 Dlgs. 36/2023 In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto

originario.

- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

PER SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € _____

con bonifico bancario _____

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 16 settembre 2022, n. 193 _____ rilasciata dall'intermediario finanziario

_____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all'articolo 13 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

(EVENTUALE)- ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.

- ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. ____ della Società di Assicurazioni _____, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza per il Comune di Padova pari a € 2.000.000 per danni alle cose nonché con un massimale per sinistro di € 500.000 per sinistro. Il massimale per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è di € 2.000.000. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio ordinario.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

- ARTICOLO 17 – Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs

159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni

sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore.

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

FINE PARTE DA TOGLIERE

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e

Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.